

- 2) Se, alla luce di quanto disposto dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, l'art. 2, n. 2, lett. b) di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di discriminare indirettamente singoli in base alla loro origine etnica quando vi sia una normativa nazionale che stabilisce che i nomi e i cognomi di singoli di diversa origine o diversa nazionalità devono essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell'alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di tale alfabeto che sono usate in svariate lingue.
- 3) Se, alla luce dell'art. 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell'art. 12 CE, primo comma, il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di disporre in una normativa nazionale che i nomi e i cognomi delle persone possano essere scritti in documenti attestanti lo stato civile unicamente utilizzando le lettere della lingua ufficiale.
- 4) Se, alla luce dell'art. 18, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il quale stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e alla luce dell'art. 12 CE, primo comma, il quale vieta la discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di disporre in una normativa nazionale che i nomi e i cognomi delle persone di diversa origine o diversa nazionalità devono essere scritti, in documenti attestanti lo stato civile, utilizzando le lettere dell'alfabeto latino ma non i segni diacritici, le legature o altre modificazioni relative alle lettere di siffatto alfabeto che sono usate in svariate lingue.

(¹) GU L 180, del 19.7.2009, pag. 22.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 13 ottobre 2009 — Oasis East sp. z o.o./Minister Finansów

(Causa C-395/09)

(2009/C 312/34)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Oasis East sp. z o.o.

Convenuto: Minister Finansów

Questioni pregiudiziali

Se il diritto comunitario (in particolare l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, attualmente art. 176 della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE (²) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) conferisca ad uno Stato membro il diritto di applicare la normativa nazionale che esclude il diritto del soggetto passivo alla riduzione dell'importo o al rimborso della differenza dell'imposta dovuta nel caso di acquisto di servizi importati per i quali il pagamento del corrispettivo viene effettuato direttamente o indirettamente alla persona avente la residenza, la sede o l'amministrazione centrale nell'area di uno dei territori o paesi definiti nella legislazione nazionale come cosiddetti «paradisi fiscali», tenendo conto della circostanza che un'esclusione siffatta era applicata nello Stato membro prima della sua appartenenza alla Comunità.

(¹) GU L 145, pag. 1.

(²) GU L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bari (Italia) il 12 ottobre 2009 — Interedil Srl en liquidation/Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

(Causa C-396/09)

(2009/C 312/35)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Interedil Srl en liquidation

Convenuto: Fallimento Interedil Srl, Banca Intesa Gestione Crediti Spa

Questioni pregiudiziali

- 1) se la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» di cui all'art. 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 1346/2000 (¹) del 29.5.2000 debba essere interpretata alla stregua dell'ordinamento comunitario, oppure dell'ordinamento nazionale e, in caso di risposta affermativa in ordine alla prima ipotesi, in che cosa consiste la detta nozione e quali sono i fattori o elementi determinanti per identificare il «centro degli interessi principali»;

- 2) se la presunzione prevista dall'art. 3, paragrafo 1, Regolamento CE n. 1346/2000 secondo cui «per società si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria», sia superabile sulla base dell'accertamento di una effettiva attività imprenditoriale nello Stato diverso da quello in cui si trova la sede statutaria della società, oppure, affinché possa ritenersi superata la detta presunzione, sia necessario accertare che la società non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale nello Stato ove ha la propria sede statutaria;
- 3) se l'esistenza, in uno Stato membro diverso da quello ove si trova la sede statutaria della società, di beni immobili della società, di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri, stipulato dalla società debitrice con alta società, e di un contratto stipulato dalla società con un Istituto bancario siano elementi o fattori sufficienti a far ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 Regolamento CE n. 1346/2000 a favore della «sede statutaria» della società e se tali circostanze siano sufficienti a far ritenere sussistente una «dipendenza» della società, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, Regolamento CE n. 1346/2000;
- 4) se nel caso in cui la statuizione sulla giurisdizione resa dalla Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 10606/2005 si basi su un'interpretazione dell'art. 3 Regolamento CE n. 1346/2000 difforme da quella della Corte di Giustizia delle Comunità europee, osti all'applicazione della detta disposizione comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia, l'art. 382 c.p.c. in base al quale la Corte di Cassazione statuisce sulla giurisdizione in maniera definitiva e vincolante.

(¹) GU L 160, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2009 — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Causa C-397/09)

(2009/C 312/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Scheuten Solar Technology GmbH

Convenuto: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (¹) — Direttiva comunitaria sugli interessi e sui canoni (in prosieguo: la «direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni») — sia contrasto con una normativa secondo cui gli interessi sui crediti pagati da un'impresa avente sede in uno Stato membro ad un'impresa consociata di uno Stato membro diverso vengono computati in capo alla prima impresa ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive.
- b) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo: se l'art. 1, n. 10, della direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la medesima direttiva qualora le condizioni previste al suo art. 3, lett. b), perché sussistesse una società consociata, non ricorressero, al momento del pagamento degli interessi, ancora per un periodo ininterrotto di almeno due anni.

Se gli Stati membri possano, in tal caso, invocare immediatamente nei confronti dell'impresa pagatrice l'applicazione dell'art. 1, n. 10, della direttiva regime fiscale degli interessi e dei canoni.

(¹) GU L 157, pag. 49.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret (Danimarca) il 14 ottobre 2009 — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet

(Causa C-398/09)

(2009/C 312/37)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S

Convenuto: Skatteministeriet